

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TERRITORIALE DI AFOL METROPOLITANA

Approvato dall'Assemblea Consortile del 27 ottobre 2017

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

TITOLO II Comitato

Articolo 2 - Nomina, composizione, durata e sede

Articolo 3 - Competenze

Articolo 4 - Convocazione, voto e verbale

Articolo 5 - Esercizio del controllo analogo

Articolo 6 - Rapporti tra Azienda e Comitato

TITOLO III Disposizioni finali

Articolo 7 - Approvazione, modifiche e applicazione del regolamento

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

L'art. 23 dello Statuto dell'Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento ed il Lavoro (di seguito "Statuto") ha istituito il Comitato Territoriale (di seguito "Comitato").

Fermi restando i principi generali in materia di amministrazione e controllo che governano il funzionamento delle aziende speciali consortili, il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti consorziati.

Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato e la conseguente organizzazione del coordinamento del controllo analogo.

Titolo II - Comitato

Art. 2 - Nomina, composizione, durata e sede

- 1) L'Assemblea elegge i componenti del Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito nello Statuto e nella Convenzione di AFOL Metropolitana. In particolare:

- 3 componenti designati dal Sindaco metropolitano di Milano, uno dei quali assume la Presidenza del Comitato
 - 2 componenti designati da ciascuna delle aree territoriali partecipanti all'Agenzia. Le aree territoriali coincidono con quelle delle ex Afol incorporate, salvo quanto previsto successivamente.
 - La proposta per i due componenti viene presentata per iscritto prima dell'inizio della discussione al Presidente dell'Assemblea. Ogni proposta deve prevedere i due nominativi. Nel caso di più proposte da parte dei Comuni appartenenti alla medesima area territoriale, queste vengono poste in votazione. Parteciperanno al voto a scrutinio segreto solo i Comuni appartenenti all'area territoriale e sarà approvata la proposta che avrà ottenuto la maggioranza degli Enti votanti appartenenti all'area. In caso di parità dopo la votazione a scrutinio segreto si procederà palesando la votazione e sarà approvata la proposta che avrà ricevuto il voto da parte del maggior numero di abitanti equivalenti (ottenuti sommando gli abitanti dei Comuni che avranno votato ciascuna proposta)
- 2) sono eleggibili nel Comitato Territoriale di AFOL Metropolitana i Sindaci degli Enti consorziati o soggetti da questi delegati, in via permanente, scelti tra gli amministratori degli Enti consorziati, attraverso un confronto politico interno a ciascuna area territoriale;
 - 3) non possono essere nominati membri del Comitato Territoriale gli amministratori e il Direttore dell'agenzia;
 - 4) trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri, né rimborsi per le spese sostenute;
 - 5) salvo quanto richiamato nel punto 6 successivo, i membri del Comitato durano in carica 3 anni a partire dalla data di nomina e scadono alla data della prima Assemblea successiva al decorrere dei 3 anni. I membri del Comitato sono rieleggibili;
 - 6) i membri del Comitato decadono nel caso non rivestano più la carica di Sindaco/Amministratore Comunale o in caso di rinuncia o dopo tre assenze consecutive non giustificate; il Presidente del Comitato darà comunicazione tempestiva della decadenza al Presidente dell'Assemblea che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto, sulla base della designazione dell'area interessata alla surroga; il mandato del componente oggetto di surroga avrà la stessa durata del Comitato;

- 7) il Comitato può eleggere, tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, un vice Presidente, che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento;
- 8) il Comitato si riunisce presso la sede legale dell'Azienda, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni consorziati. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede legale di AFOL Metropolitana.
- 9) i componenti del Cda, il Direttore dell'Azienda ed il Presidente dell'Assemblea consortile possono partecipare, su richiesta del Presidente, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato.

Art. 3 - Competenze

- 1) Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra gli Enti consorziati con riguardo alle attività dell'Agenzia sui territori di riferimento. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Assemblea consortile su materie attinenti l'operatività dell'Agenzia.
- 2) Il Comitato Territoriale ha funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico al fine di consentire agli Enti consorziati l'esercizio di un controllo sulla società preventivo, concomitante e successivo analogo a quello sui propri servizi gestiti in modo diretto.

I pareri preventivi resi dal Comitato hanno una funzione ausiliaria e facilitatrice ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti consorziati.

- 3) Per le finalità dei precedenti comma il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali; a tal fine il Cda sottopone a preventivo parere del Comitato una relazione semestrale sull'andamento economico patrimoniale e le proposte di deliberazione di competenza dell'assemblea consortile relative ai seguenti argomenti:
 - a. progetto di bilancio economico di previsione annuale e pluriennale;
 - b. il bilancio di esercizio
 - c. il conto consuntivo
 - d. il piano programma annuale contenente gli obiettivi fissati dall'Assemblea consortile

4) Il Comitato Territoriale rilascia pareri anche sulle seguenti materie:

- apertura/chiusura delle sedi operative nel territorio provinciale ad eccezione del territorio del comune di Milano;
- programmazione di servizi specifici delle sedi operative territoriali sopra indicate

Qualora tali pareri avessero contenuto negativo rispetto all'indirizzo stabilito dal Cda ed il Consiglio di Amministrazione non ritenesse di adeguarsi al contenuto del parere reso dal Comitato Territoriale su tali specifiche materie, le relative questioni saranno sottoposte alla decisione dell'Assemblea consortile, ai sensi dell' art. 12, comma 2, lettera r dello Statuto.

5) Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato Territoriale può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'Agenzia ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il Collegio dei Revisori e con l'Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001.

Art. 4 - Convocazione, voto e verbale

1) Il Comitato si riunisce:

- a. preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- b. qualora il Presidente del Comitato ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani strategici e gestionali, deliberati dall'Assemblea;
- c. su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato;
- d. ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e necessario, e comunque almeno tre volte l'anno.

2) La riunione è convocata dal Presidente del Comitato mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. La documentazione sarà trasmessa almeno 5 giorni prima.

3) La convocazione deve essere inoltrata per conoscenza agli enti consorziati.

4) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno i 2/3 dei componenti dell'organo stesso.

5) In ogni riunione validamente costituita viene designato all'interno dell'Azienda un segretario, che dovrà redigere apposito verbale riportante le osservazioni degli enti consorziati. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trasmesso

a tutti gli enti consorziati e per conoscenza all'azienda entro 15 (quindici) giorni dalla data della seduta.

- 6) Il Comitato Territoriale delibera con la maggioranza prevista dall'art.23 comma 6 dello Statuto

Art.5 - Esercizio del controllo analogo

L'attività di coordinamento del Comitato è volta a facilitare l'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti consorziati, al fine di:

- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza puntuale dell'andamento complessivo della gestione (controllo strategico);
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti (controllo di gestione);
- monitorare la legittimità, la regolarità tecnico e contabile degli atti e la correttezza dell'azione amministrativa nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva anche secondo i principi generali di revisione aziendale (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- monitorare il costante controllo degli equilibri finanziari
- monitorare la qualità dei servizi erogati

Art. 6 - Rapporti tra Azienda e Comitato

- 1) L'azienda si impegna ad assegnare al Comitato un indirizzo di posta elettronica ed a mettere a disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.
- 2) Il Comitato può chiedere al Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale ulteriore documentazione a supporto dell'attività di controllo. Qualora ciò si verifichi l'azienda dovrà provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi all'inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso posta elettronica.

Titolo III - Disposizioni Finali

Art. 7 - Approvazione e modifiche del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato dall'Assemblea degli Enti consorziati con le modalità previste dall'art. 11 dello statuto dell'azienda.
- 2) Qualsiasi modifica al presente regolamento compete all'Assemblea che vi provvederà ai sensi dello Statuto.